

Fondazione Luca Pacioli



CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO PER IL 2003 E 2004

(Art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269)

Scheda di lettura

Documento n. 17 del 24 ottobre 2003

INDICE

1. Soggetti interessati	Pag.	2
2. Periodi d'imposta	"	3
3. Comunicazione di adesione	"	3
4. Obblighi dichiarativi	"	3
4.1. <i>Periodo d'imposta 2003</i>	"	4
4.2. <i>Periodo d'imposta 2004</i>	"	4
5. Benefici ai soggetti che hanno aderito	"	5
6. Vantaggi fiscali	"	6
7. Vantaggi previdenziali	"	7
8. Vantaggi in relazione ai poteri di accertamento della Finanza	"	8
9. Condizione di un reddito minimo	"	9
10. Decadenza dei benefici	"	9

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO PER IL 2003 E 2004

(Art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269)

In attuazione della manovra finanziaria per l'anno 2004, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 2512 Senato, contenente la legge finanziaria per il 2004, ed ha emanato un provvedimento collegato, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, contenente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”. Entrambi i provvedimenti sono ora all'esame del Parlamento.

Nell'ambito del D.L. n. 269, con il quale sono stati effettuati interventi vari, anche in materia tributaria, l'art. 33 detta la disciplina del “*concordato preventivo*”.

Per l'interesse che la materia riveste per la professione contabile e per i contribuenti in genere, si fornisce qui di seguito una prima informazione in materia con specifico riferimento alle disposizioni stabilite, *segnalando fin da ora che dette disposizioni potranno essere oggetto di modificazioni in sede di conversione del decreto legge*.

Si fa riserva pertanto di trasmettere altra circolare non appena il decreto sarà stato convertito.

★ ★ ★

1. L'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 disciplina il concordato preventivo per il biennio 2003-2004. Con le disposizioni relative il legislatore ha voluto anticipare in via sperimentale l'introduzione a regime dell'istituto del concordato preventivo, che dovrebbe avere durata triennale e che dovrebbe avere effetto a partire dall'anno 2005¹.

1 La introduzione di un concordato triennale preventivo è prevista:

a) dall'art. 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo le seguenti linee caratteristiche:

- contribuenti persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
- nel periodo d'imposta che precede il triennio, ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- definizione della base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IRAP;
- intassabilità degli eventuali maggiori imponibili e irrilevanza degli imponibili eventualmente minori;
- norme di attuazione da emanare con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) dall'art. 3, comma 1, lett. e), della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega per la riforma tributaria, che nell'ambito del programma di semplificazione del sistema delega il Governo ad introdurre il “*concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore*”.

Lo stesso art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, al comma 18, chiarisce che le disposizioni sul concordato preventivo per il 2003-2004 “*non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), numero 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80*”.

Secondo quanto chiarito dalla relazione al disegno di legge di conversione, mentre il concordato preventivo triennale avrà a regime carattere individuale, l'istituto che è ora introdotto in via sperimentale ha carattere di massa, nel senso che gli obblighi tributari dei soggetti concordatari sono definiti in modo uniforme, le differenze dipendono esclusivamente dalle posizioni di partenza.

Il concordato preventivo per il 2003 e 2004 è facoltativo e impegna i contribuenti che abbiano aderito, titolari di redditi d'impresa ed esercenti arti e professioni, a dichiarare ricavi o compensi non inferiori a quelli conseguiti nel 2001 maggiorati del 9% per il 2003 e ulteriormente maggiorati del 4,5% per il 2004². La grandezza oggetto del concordato sono pertanto i ricavi per le imprese e i compensi per i professionisti. I maggiori ricavi o compensi dichiarati si riflettono sulla determinazione dell'imponibile soggetto alle imposte sui redditi, sulla determinazione dell'imponibile IRAP, sugli adempimenti IVA, sui contributi previdenziali.

A fronte di tali maggiori ricavi o compensi dichiarati, i contribuenti interessati ottengono taluni benefici:

- a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
- b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

I benefici non sono riconosciuti se, in parallelo con i ricavi o compensi, non siano aumentati anche il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato, che non deve essere inferiore a quello del 2001 incrementato del 7% per il 2003 e ulteriormente del 3,5% per il 2004³. In aggiunta, è comunque necessario che in ciascun anno (2003 e 2004) sia dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000 euro.

Qui di seguito si illustra più nel dettaglio la disciplina stabilita.

1. Soggetti interessati

Sono interessati alla disciplina del concordato preventivo per il 2003 e il 2004 i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni il cui volume di ricavi o di compensi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. Non rileva la natura giuridica del soggetto d'imposta. La facoltà di avvalersi della disciplina riguarda pertanto le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali.

² Le percentuali del 9% e del 4,5% corrispondono al tasso annuo di aumento in termini nominali del prodotto interno lordo (PIL), incrementato di circa un punto percentuale (relazione al disegno di legge di conversione).

³ Le percentuali del 7% e del 3,5% corrispondono al tasso medio annuo di aumento del Prodotto interno lordo (relazione al disegno di legge di conversione).

La disciplina del concordato preventivo non si applica ai contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000;
- per l'anno 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro;
- per l'anno 2001 ovvero per l'anno 2003 si siano avvalsi del regime di determinazione forfetaria dell'IVA e delle imposte sui redditi previsto per i contribuenti minori⁴ ovvero di quello agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali⁵ (comma 13).

2. Periodi d'imposta

Il concordato preventivo riguarda il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e quello successivo e quindi nella generalità dei casi le imposte dovute per gli anni 2003 e 2004 (comma 1).

3. Comunicazione di adesione

La disciplina del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'adesione riguarderà contestualmente le due annualità.

La comunicazione va presentata tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2004 (comma 4).

4. Obblighi dichiarativi

Il contribuente che abbia comunicato di aderire al concordato preventivo assume l'obbligo di dichiarare per il 2003 e il 2004 ricavi⁶ o compensi⁷ non inferiori a quelli previsti dalla norma, qui di seguito specificati.

⁴ Cfr. art. 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁵ Cfr. artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

⁶ Rilevano come ricavi:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 53, comma 1, lett. b);
- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni di cui sopra (art. 53, comma 1, lett. d).

⁷ Rilevano come compensi quelli indicati nell'art 50 del TUIR (compensi in denaro o in natura percepiti, anche sotto forma di partecipazione agli utili).

4.1. *Periodo d'imposta 2003*

Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, vanno dichiarati ricavi o compensi non inferiori a:

- *i ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, quantificati secondo i criteri specificati dalla norma, maggiorati del 9% (comma 6).*

Questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA anche a seguito di adeguamento in dichiarazione (comma 6). In altri termini, ove i ricavi o compensi minimi da dichiarare non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, è sufficiente che gli stessi risultino esposti sia nella dichiarazione dei redditi, sia in quella annuale IVA.

Poiché l'obbligo è riferito ad un importo minimo, l'adesione al concordato non esime il contribuente dal dichiarare i ricavi o compensi maggiori eventualmente conseguiti.

Per quantificare i ricavi o compensi relativi al 2001 (destinati ad essere maggiorati nella misura del 9%) deve farsi riferimento al maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati per lo stesso periodo d'imposta 2001 e quelli considerati congrui in base agli studi di settore ovvero ai parametri (comma 7).

Se i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei predetti studi di settore o parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare prima della presentazione della comunicazione di adesione, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta (comma 7).

Ai fini della quantificazione dei ricavi o compensi 2001, deve tenersi conto inoltre degli atti di accertamento che, alla data di presentazione della comunicazione di adesione, sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni previste dalla disciplina di definizione degli obblighi tributari⁸. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative che abbiano comportato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati (comma 7).

4.2. *Periodo d'imposta 2004*

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 vanno dichiarati ricavi o compensi non inferiori a:

⁸ Cfr. la legge 27 dicembre 2002, n. 289

- *i ricavi o compensi “concordati preventivamente” per il 2003, quantificati secondo i criteri specificati dalla norma, maggiorati del 4,5% (comma 6).*

I ricavi e compensi devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Non vale pertanto la possibilità riconosciuta per il 2003 di soddisfare la condizione dei ricavi o compensi minimi anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Sembra ricavarsene che, ove i ricavi o compensi registrati in contabilità non siano corrispondenti ai ricavi o compensi concordati, mancando la possibilità di adeguamento in dichiarazione, si produce una causa di decadenza dai benefici previsti, con effetto sia per il 2004 che per il 2003 (cfr. comma 11).

L'adeguamento in dichiarazione è consentito soltanto se la soglia dei ricavi o compensi minimi possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all'1% dei ricavi o compensi registrati nella contabilità (comma 6).

Anche per il 2004, poiché l'obbligo di dichiarazione è riferito ad un importo minimo, l'adesione al concordato non esime il contribuente dal dichiarare i ricavi o compensi maggiori eventualmente conseguiti.

5. Benefici ai soggetti che hanno aderito

Come anticipato, l'adesione al concordato preventivo per il 2003 e il 2004 comporta taluni benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi (comma 8);
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo (comma 9);
- la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (comma 10).

I benefici sono connessi alla dichiarazione di ricavi o compensi nella misura minima stabilita per il 2003 e 2004 nonché alla loro evidenziazione nelle scritture contabili per l'anno 2004, ma sono anche condizionati alla dichiarazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a quello dichiarato per il 2001, maggiorato del 7% per il 2003 e ancora del 3,5% per il 2004.

6. Vantaggi fiscali

Determinazione agevolata delle imposte

Sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il 2003 e 2004, rispetto a quello relativo al 2001 (calcolato tenendo conto dei vincoli posti dalla norma per la determinazione dei ricavi o compensi di tale anno), l'imposta è determinata separatamente applicando:

- l'aliquota del 23%
- l'aliquota del 33% per i contribuenti con un reddito 2001 superiore a 100.000 euro;
- l'aliquota del 33% per i soggetti IRPEG (comma 8).

Pertanto, per la generalità dei contribuenti interessati, l'adesione al concordato preventivo comporterà i seguenti oneri:

anno 2003

- imposte sui redditi:
- reddito pari a quello del 2001, aliquote ordinarie
 - reddito eccedente, aliquote 23% o 33%

anno 2004

- imposte sui redditi:
- reddito pari a quello del 2001, aliquote ordinarie
 - reddito eccedente, aliquote 23% o 33%

Per i contribuenti che per il 2003 dichiareranno i ricavi o compensi minimi anche se gli stessi non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedente il reddito del 2001 (calcolato tenendo conto dei vincoli posti dalla norma per la determinazione dei ricavi o compensi di tale anno) incrementato del 7% è esente dalle imposte sul reddito (comma 8).

Per questi contribuenti l'adesione al concordato preventivo comporterà i seguenti oneri:

anno 2003

- imposte sui redditi:
- reddito pari a quello del 2001, aliquote ordinarie
 - reddito eccedente fino al 7% del reddito 2001, aliquote 23% o 33%
 - ulteriore eccedenza, esente

anno 2004

- imposte sui redditi:
- reddito pari a quello del 2001, aliquote ordinarie
 - reddito eccedente, aliquote 23% o 33%

Non sono previsti benefici ai fini IRAP o ai fini dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati.

Esonero dagli obblighi di certificazione

Dalla data di presentazione della comunicazione di adesione fino alla fine del 2004 sono sospesi gli obblighi tributari:

- di emissione dello scontrino fiscale
- di emissione della ricevuta fiscale
- di emissione della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo (comma 9).

Resta ferma la determinazione dell'IVA periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi effettuate (comma 9).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale IVA sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA (comma 9).

La sospensione dell'obbligo di certificazione è accompagnata dalla abrogazione delle sanzioni previste a carico del destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale⁹ (comma 16).

Resta ferma la possibilità per il cliente non titolare di partita IVA di richiedere la documentazione (e pertanto strumenti quali i registratori di cassa e i bollettari di ricevute e fatture dovranno essere mantenuti) (relazione al disegno di legge di conversione).

Per i contribuenti che non aderiscano al concordato, restano fermi gli obblighi di certificazione oggi previsti (di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale ovvero della fattura). Anzi le sanzioni per eventuali omissioni sono rafforzate, nel senso che, ove siano constatate ripetute violazioni all'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio¹⁰ risulta applicabile in maniera più incisiva (comma 17).

7. Vantaggi previdenziali

Per entrambi i due periodi d'imposta 2003 e 2004, è facoltativo il versamento dei contributi previdenziali sulla parte di reddito eccedente la soglia minima. Più precisamente, sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà per il contribuente che vi abbia interesse di tenerne conto a tali fini (comma 8).

⁹ Cfr. art. 11, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

¹⁰ Cfr. art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

8. Vantaggi in relazione ai poteri di accertamento della Finanza

Nei riguardi dei soggetti che aderiscano al concordato preventivo gli uffici non potranno emettere accertamenti induttivi sia ai fini delle imposte sui redditi¹¹, fatta eccezione per l'ipotesi estrema di decadenza degli effetti del concordato qualora il contribuente abbia adottato comportamenti che impediscano l'attività di accertamento (sottrazione all'ispezione delle scritture contabili ovvero mancata risposta agli inviti dell'ufficio). Agli uffici è anche preclusa la ricostruzione indiretta degli imponibili, anche sulla base di presunzioni qualificate¹².

Analoga preclusione degli accertamenti presuntivi vale ai fini IVA¹³, per la quale resta però ferma la disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto prevista dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

Ne deriva che, per i soggetti che si avvalgano del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento (anche parziale, ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973) ai fini fiscali e contributivi esclusivamente (comma 10):

- a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto (art. 39, primo comma, lett. a);
- b) se non state esattamente applicate le disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa (art. 39, primo comma, lett. b);
- c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta in modo certo e diretto:
 - dalle notizie comunicate dallo stesso contribuente a richiesta dell'ufficio (verbali e questionari);
 - dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi;
 - dalle dichiarazioni di altri soggetti;
 - dai verbali relativi alle ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti;
 - da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio (art. 39, primo comma, lett. c);
- d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi alla impresa nonché dei dati e delle notizie raccolte dall'ufficio (art. 39, primo comma, lett. d, primo periodo).

¹¹ Vale a dire accertamenti basati sull'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 (l'ufficio “determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti” (presunzioni gravi, precise e concordanti), quando la contabilità non è stata tenuta o è inattendibile).

¹² Vale a dire accertamenti basati sull'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 (“L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”).

¹³ Cfr. art. 55 e art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Condizione di un reddito minimo

I benefici di cui si è detto (vantaggi fiscali, vantaggi previdenziali, vantaggi ai fini dell'accertamento) non si producono se il contribuente, pur avendo dichiarato i ricavi o i compensi nella misura concordata, non abbia anche rispettato le seguenti due condizioni (comma 13):

1. abbia dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo pari a quello relativo al 2001 (calcolato tenendo conto dei vincoli posti dalla norma per la determinazione dei ricavi o compensi di tale anno) incrementato per il 2003 della percentuale di maggiorazione del 7% e ulteriormente incrementato per il 2004 della percentuale di maggiorazione del 3,5% rispetto all'anno precedente;
2. il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato sia non inferiore a 1.000 euro per ciascun anno concordato (2003 e 2004).

Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione (comma 13).

In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra menzionate, gli obblighi di documentazione già sospesi (emissione dello scontrino fiscale; emissione della ricevuta fiscale; emissione della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo) riprendono a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno per il quale è venuto meno il rispetto delle condizioni previste (comma 13).

10. Decadenza dei benefici

Se il contribuente che abbia aderito al concordato preventivo non dovesse dichiarare ricavi o compensi nella misura minima sopra specificata, si verificherebbe la decadenza dei benefici di cui si è detto (vantaggi fiscali, vantaggi previdenziali, vantaggi ai fini dell'accertamento).

In tal caso l'ufficio emetterebbe accertamento parziale sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dalla norma, che il contribuente si era obbligato a dichiarare. L'accertamento parziale è eseguito ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (comma 11).

Ciò vale senz'altro per il periodo d'imposta 2003. Per il solo periodo d'imposta 2004 è prevista invece la possibilità di evitare l'accertamento parziale. A questo scopo è necessario che il contribuente segnali nella dichiarazione dei redditi il mancato rispetto dei limiti previsti. L'Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione¹⁴ con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto

¹⁴ Cfr. artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

della predetta condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non emette l'accertamento parziale (comma 12).

La decadenza dei benefici si verificherebbe per entrambi i periodi d'imposta qualora il contribuente frapponga ostacoli ad un'eventuale attività accertatrice, più precisamente:

- quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dalle norme fiscali ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici per l'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento (comma 15).

La stessa decadenza si produce qualora “sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati”.